

Chiusura delle attività commerciali non essenziali dal 12.03.2020

Dopo una giornata convulsa con notizie e comunicati contrastanti siamo in grado di fornirvi qualche indicazione in merito alle chiusure delle attività classificate come non essenziali.

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto in data 11.03.2020 un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l'intero territorio nazionale.

Sono sospese fino al 25.03.2020 tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Rimarranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti).

Resteranno aperte, invece, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e restano aperti, altresì, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resteranno garantiti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le Pubbliche Amministrazioni si sono attivate per favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative attraverso forme innovative di lavoro agile e smart-working.

[D.P.C.M. 11.03.2020 - Regole per gli spostamenti](#)

Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto in data 11.03.2020 un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l'intero territorio nazionale. Le nuove misure integrative hanno effetto dal 12 al 25.03.2020.

Le precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell'8 marzo e del 9 marzo, rimangono valide fino al 3.04.2020 tranne ove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell'11.03.2020.

AGGIORNAMENTO 12.03.2020 SU CORONAVIRUS

ATTIVITÀ CHIUSE

- Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM dell'11.03.2020.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
- Sono sospese **le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui **parrucchieri, barbieri, estetisti**) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

ATTIVITÀ APERTE

- Attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Attività di prima necessità (Allegato 1 al D.P.C.M. 11.03.2020)

- **Ipermercati.**
- **Supermercati.**
- **Discount di alimentari.**
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
- Commercio al dettaglio di prodotti **surgelati**.
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di **computer**, periferiche, attrezzature per le **telecomunicazioni**, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e **tabacco** in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2).
- Commercio al dettaglio di **carburante** per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio **apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT)** in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).
- Commercio al dettaglio di **ferramenta**, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico.
- Commercio al dettaglio di **articoli igienico-sanitari**.
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione.
- Commercio al dettaglio di **giornali, riviste e periodici**.
- **Farmacie.**
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli di **profumeria**, prodotti per toletta e per l'igiene personale.
- Commercio al dettaglio di **piccoli animali domestici**.
- Commercio al dettaglio di materiale per **ottica e fotografia**.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
- Commercio al dettaglio di **qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**.
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione.
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.
- Commercio effettuato per mezzo di **distributori automatici**.

**ATTIVITÀ
APERTE
(segue)**

- Restano aperte le **edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano, altresì, aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio** e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Servizi alla persona "aperti" (Allegato 2 al D.P.C.M. 11.03.2020)

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.
- Attività delle lavanderie industriali.
- Altre lavanderie, tintorie.
- Servizi di pompe funebri e attività connesse.

- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

- In ordine alle **attività produttive** e alle **attività professionali** si raccomanda che:
 - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in **modalità a distanza**;
 - b) siano incentivate le **ferie** e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - c) siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
 - d) assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di **strumenti di protezione individuale**;
 - e) siano incentivate le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
- Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e **contingentato l'accesso agli spazi comuni**.

BREVE SINTESI DELLE MISURE IN VIGORE

**SPOSTAMENTI
E QUARANTENA**

Fino al 3.04.2020

- È vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, deve attestarne il motivo attraverso un'autodichiarazione ([in allegato](#)), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
- Le sanzioni previste sono indicate dal DPCM 8.03.2020 (art. 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un'autorità), salvo nei casi in cui si configuri un'ipotesi più grave.

Non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all'interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.

RISTORANTI E BAR

Fino al 25.03.2020

- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.).
- Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Fino al 25.03.2020

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (le attività disponibili sono elencate nell'allegato 1 del DPCM) ovvero sia gli esercizi commerciali di vicinato che la media e grande distribuzione, anche nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

PARRUCCHIERE, SERVIZI ESTETICI

Fino al 25.03.2020

- Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Fino al 3.04.2020

- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
- Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.

LAVORO

Fino al 3.04.2020

- Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Fino al 3.04.2020

- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

SOSPESI ESAMI DI GUIDA

Fino al 3.04.2020

- Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile.